

allegato 0 all'atto registrato a
Pordenone il 11 LUG, 2019 al
n° 2236 con
liquidati € exute di cui
per imposta IPOT. € _____



STATUTO AVO PORDENONE ODV

ART.1 (Denominazione sede e durata)

Addì 25 giugno 2019, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell'assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto dell'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro denominata "Associazione Volontari Ospedalieri Pordenone A.V.O. O.D.V.", in sigla "AVO Pordenone ODV" originariamente stipulato in Pordenone in data 09 giugno 1988 e registrato presso l'Ufficio del registro di Pordenone in data 13 giugno 1988 con n. 1889 mod. I e successivamente modificato in data 22 aprile 2004 e registrato presso l'Ufficio del registro di Pordenone in data 07 maggio 2004, con n. di prot.1641 mod. I.

L'organizzazione di volontariato è ente del Terzo settore, costituito in forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Pordenone, Via Montereale n° 24, e potrà istituire uffici e sedi secondarie nonché cambiare la sede principale nell'ambito dello stesso Comune o dei Comuni limitrofi, con deliberazione assunta a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo, senza necessità di modifica statutaria.

L'associazione è a tempo indeterminato.

ART.2 (Statuto)

L'AVO Pordenone ODV è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'organizzazione, nel riconoscimento della sua origine storica ispirata al principio della solidarietà umana, è aperta a tutte le persone senza distinzione di fede politica e religiosa.

Essa opera prevalentemente presso le strutture ospedaliere e socio sanitarie della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'associazione.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'organizzazione si ispira ai principi del D.Lgs.117/2017 e alle sue disposizioni vigenti in materia di associazionismo e di volontariato; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. FVG n.12/1995. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai quali è richiesto lo svolgimento di attività su base spontanea e non retribuita, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero.

ART.3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART.4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione di volontariato esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- l'AVO Pordenone ODV, con la partecipazione di tutte le persone di buona volontà, intende rendere un servizio qualificato, volontario e gratuito a favore di persone malate, anziane, fragili e svantaggiate;

Blue Fax Friuli-Venezia Giulia

- fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
- è presente nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, nelle strutture territoriali, negli ambiti locali, negli istituti per gli anziani o case di riposo, nei centri sollievo e presso il domicilio. Svolge un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito nell'ambito di apposite convenzioni stipulate tra l'organizzazione e gli enti organizzatori dei servizi sanitari, o socio-assistenziali, o altri enti ed istituzioni affini, anche collaborando con altre associazioni di volontariato.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati sono:

- art.5 comma 1 lett.a) D.lgs.117/2017 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, modificazioni;
- art.5 comma 1 lett.c) D.lgs.117/2017 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- attività nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, sono di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;
- servizio di collaborazione, sviluppo e realizzazione di progetti con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute con una presenza amichevole, cosciente e preparata, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- attività all'interno dei centri sollievo e fine vita col supporto di una specifica formazione e con il coordinamento da parte di consulenti esperti;
- promozione della cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università;
- collaborazione, coordinamento e/o sviluppo di progetti, o iniziative di formazione ed informazione con altre associazioni aventi scopi analoghi.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.Lgs.117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'associazione aderisce alla Federavo, ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In particolare, fa propri e recepisce nel proprio statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

ART.6 (Ammissione)

Handwritten signature: Anna Maria Giordano
Handwritten signature: Anna Maria Giordano
Handwritten signature: Anna Maria Giordano

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Gli associati si distinguono in ordinari e volontari: gli associati volontari potranno svolgere anche attività su base spontanea e non retribuita, mettendo a disposizione liberamente una parte del loro tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per le responsabilità civili verso i terzi. Gli associati ordinari condividono e sostengono le attività associative ma non prestano in via continuativa l'attività di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà integrare il numero minimo entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio direttivo in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART.7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.20;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo competente;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali.

ART.8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario. A.V.O. Pordenone assicura i volontari

Giulio
Pes
Alba
Luca

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e in nessun caso si ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio direttivo, svolga attività in contrasto con quella dell'associazione, sia inosservante dello statuto o abbia deliberatamente ostacolato lo sviluppo ed il buon andamento dell'associazione, sia inadempiente o dimostri disinteresse nei confronti dell'attività sociale e infine sia moroso nel versamento della quota associativa può essere richiamato, ovvero nei casi più gravi, escluso dall'associazione, con deliberazione del Collegio arbitrale.

In ogni caso, l'associato può essere escluso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Costituiscono gravi motivi la tenuta di un contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'associazione, i comportamenti che la danneggiano moralmente o materialmente o che fomentano dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro e l'onore dei singoli soci e degli amministratori.

I casi di esclusione sono valutati nel merito dal Consiglio direttivo: in ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendone la facoltà di replica.

ART.10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio direttivo
- Presidente, Vicepresidente e segretario
- Collegio arbitrale
- Organo di controllo dei conti (fermi i vincoli di cui agli art.31 CTS)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.11 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può avere massimo una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o con qualsiasi mezzo di informazione anche telematica, lettera spedita al recapito risultante nel libro degli associati, o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno 1/10 degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.



Ugo Pao Giulio per

Luca Perella

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- fissa la quota associativa che deve essere versata in una unica soluzione, entro un mese dalla data dell'assemblea che approva il bilancio;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- nomina e revoca l'organo di revisore dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità del Consiglio direttivo i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

ART.14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera le modifiche dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede in un luogo che non consenta l'agevole partecipazione dei soci alla vita associativa, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, è consentita una delega per ogni socio.

ART.15 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero minimo dispari di cinque membri a un massimo dispari di nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto o con qualsiasi mezzo di informazione anche telematico disponibile, compresa la posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, almeno 8 (otto) giorni prima della data di

Giulio Mor
Bruno Gato
Imbriola

convocazione. In caso di assoluta urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato, anche con un preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, persone iscritte all'associazione o persone esterne all'associazione, previa approvazione del Consiglio direttivo, in qualità di uditori.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Al consiglio direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- determina il programma di lavoro promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- individua i responsabili di reparto (settore) e ne sostiene l'avvicendamento;
- ratifica gli eventuali provvedimenti assunti dal Presidente in caso di necessità ed urgenza;
- delibera sulle modalità di corresponsione e calcolo dei rimborsi spese che i volontari possono ricevere;
- approva i progetti e autorizza il Presidente alla loro gestione
- elegge e revoca i componenti del Collegio arbitrale, ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato in seno ad esso fra i suoi componenti.

ART.16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione in ogni sede, rappresenta l'organizzazione di fronte ai terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano la stessa.

Il Presidente può sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e può aprire e gestire per conto di essa, presso banche di propria fiducia, uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi, effettuando depositi e prelievi per qualunque importo.

Al Presidente compete la responsabilità dell'associazione ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 17 (Vicepresidente e Segretario)



Handwritten signature in red ink: "Giovanna Maria"

Handwritten signature in blue ink: "Luca Barba"

Al Vicepresidente compete unitamente al Presidente la responsabilità dell'organizzazione dell'associazione ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati, presenza alle assemblee coadiuvando il Presidente e lo sostituisce ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo.

Egli assume, in caso di impossibilità del Presidente, la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in ogni sede, ne promuove e ne coordina l'attività, i lavori del Consiglio direttivo e dell'assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere dell'assemblea e del Consiglio.

Nessun compenso è dovuto al Vicepresidente in virtù del proprio ufficio; egli ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

L'organizzazione ha un segretario nominato dal Consiglio direttivo, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea;
- provvede alla tenuta e aggiornamento del registro degli associati;
- è responsabile della corrispondenza della associazione;
- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio direttivo e dal Presidente.

ART.18 (Organo di controllo dei conti)

L'Organo di controllo dei conti è composto da due membri, scelti tra gli associati non eletti al Consiglio direttivo o tra non soci; è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. La sua funzione è controllare la correttezza della gestione, la regolarità contabile e la corretta amministrazione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. L'Organo di controllo può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto e vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione.

Per quanto qui non espressamente previsto in materia di controllo dei conti si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs. 117/2017.

ART.19 (Collegio arbitrale)

Il Collegio arbitrale è composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, tra gli organi dell'associazione, tra gli associati e gli organi associativi. Il Collegio giudicherà "ex bono et equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

E' investito, su proposta del Consiglio direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte. Giudica secondo imparzialità, dopo apposita istruttoria, e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario.

Al Collegio è demandato il compito di redimere e trovare soluzione alle eventuali controversie che dovessero sorgere, nello svolgimento della vita associativa, sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto. Il Collegio decide sulle controversie in via definitiva e insindacabile, tramite adozione di un arbitrato irrituale stabilito di volta in volta di comune accordo tra le parti. Per la soluzione di controversie estremamente difficili, il Collegio può avvalersi di pareri legali di esperti. Il ricorso all'autorità giudiziaria rimane comunque sempre ammesso in caso di errore, violenza, dolo o eccesso di potere. Il Collegio cessa dalle sue funzioni nel momento in cui viene pienamente risolta la controversia.

habibella
Gius. Pao. Giulio Moro

ART.20 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

La tenuta dei libri sociali è compito del segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio direttivo e secondo le modalità e i termini stabiliti dallo stesso, e potranno chiedere e ottenere estratti del libro dei verbali delle assemblee. Il libro degli associati e quello dei verbali del Consiglio direttivo potranno essere consultati dietro richiesta motivata e nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

ART.21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- avanzi di gestione accantonati negli anni, che saranno accantonati a fondi di riserva e impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari accettati con beneficio di inventario e previa deliberazione del Consiglio direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
- rendite patrimoniali;
- da proventi derivanti da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione nonché dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari gestite in proprio senza l'ausilio di intermediari e da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- da entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento;
- da rimborsi spese e ogni altra entrata legittimamente pervenuta all'associazione;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ART.22 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)



Anna Per
Giulio
Luca Bolla

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato con analoghe finalità di interesse generale e di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge, e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore. In mancanza di delibera, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art.104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexies del D.L.n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Giulio
Polo
Inabella